

ORIGINALE

Reg. Ord.: 1468/08  
Reg. Gen.: 2462/2008



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA LOMBARDIA**  
**MILANO**  
**SEZIONE I**

Nelle persone dei Signori:

<b>PIERMARIA PIACENTINI</b>	Presidente
<b>ELENA QUADRI</b>	Primo Ref.
<b>MARCO POPPI</b>	Ref.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2008

Visto il ricorso n. 2462/2007 proposto dal COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI; dai COLLEGI INTERPROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI BRESCIA, COMO, LECCO E SONDRIO; DI PAVIA E VARESE; DI MILANO E LODI, dai COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI MANTOVA e DI CREMONA; dal COLLEGIO DEI FERTI AGRARI E DEI FERTI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO; DELLA PROVINCIA DI BRESCIA e DELLA PROVINCIA DI PAVIA, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filomena Giorgio, Marco Prosperetti e Domenico Tommasetti, con domicilio eletto in Milano via Fatebenefratelli n. 15

contro

REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli Avv. Pjera Pujatti e Annalisa Santagostino ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale siti in Milano, Pizzi n. 27

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- del provvedimento della Direzione Generale dell'Agricoltura della Regione Lombardia - 4155 del 21.07.08;
- e ove necessario:
- della Delibera di Giunta Regionale n. 47868 del 21.11.07;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 475215 del 02.08.07, etc.

